

STATUTO
"CREA E DIMOSTRA -APS"

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1. È costituita, un'associazione denominata "CREA e DIMOSTRA APS" quale Ente del terzo settore in conformità al dettato degli artt. 35 e ss. del D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) con sede in Siena, via Leonida Cialfi n. 13. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'associazione è disciplinata dal presente Statuto, dal Codice del Terzo Settore, dal codice civile e da ogni normativa applicabile di natura primaria o secondaria.

L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2. L'associazione "CREA e DIMOSTRA APS", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Lo statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli associati alla organizzazione ed all'attività dell'Associazione

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- c) ~~organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale;~~
- d) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

Ed in particolare persegue le seguenti finalità:

- istruire, tutelare, promuovere la cultura e l'arte e valorizzare i beni e le cose di interesse artistico, storico e culturale, ivi comprese le biblioteche.
- coltivare e promuovere ogni studio e attività attinente il patrimonio storico, artistico, archeologico, urbanistico, linguistico, naturalistico, di favorire in special modo la conoscenza, la valorizzazione

- offrire sostegno e collaborazione, contributi, liberalità e partecipazioni a associazioni, APS, ODV, enti pubblici e privati, società cooperative, cooperative sociali senza scopo di lucro, Parrocchie, Onlus e Organizzazioni non governative;
- partecipare nella e/o favorire la costituzione di enti, istituzioni, associazioni e organismi in genere le cui finalità ed iniziative siano rispondenti agli scopi dell'Associazione;
- stipulare convenzioni con terze associazioni, con ditte ed enti in genere a supporto delle attività proprie, onde offrire opportunità e facilitazioni per l'espletamento delle attività istituzionali proposte dall'Associazione;
- accettare sponsorizzazioni e ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle attività statutarie e per la copertura dei costi di realizzazione delle iniziative;
- amministrare e gestire, con possibilità di concederli in affitto o in comodato d'uso gratuito, i beni di cui sia proprietaria, conduttrice, comodataria o comunque posseduti, anche predisponendo ed approvando progetti e lavori di consolidamento e manutenzione ordinaria o straordinaria;
- svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguire il raggiungimento.

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Soci

Art. 7. L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta" pertanto possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione. L'associazione presuppone l'esistenza quali associati di almeno 7 persone fisiche ed il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata da cittadino maggiorenne al Consiglio Direttivo specificando le proprie generalità. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci i quali hanno diritto di intervenire. L'assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità e eguaglianza degli associati.

dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo dell'associazione ed è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea ed è l'organo preposto all'amministrazione dell'associazione. Esso dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

La responsabilità del consigliere è disciplinata dall'art. 28 del Codice del Terzo Settore.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo e-mail (o altri mezzi che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione) inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa contenente indicazione del luogo, e dell'ora della riunione e dell'elenco delle materie da trattare. In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25. Il Consiglio direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

testamentari, rendite patrimoniali e proventi e entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

Art. 33. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione nel rispetto delle normative vigenti. L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

Art. 34. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali: a) libro degli associati; b) registro dei volontari; c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea; libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 38. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20 dello statuto. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente ad altri enti del terzo settore, fatta salva ogni destinazione diversa imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE
"CREA E DIMOSTRA"**

Il giorno domenica 1 agosto 2021 alle ore 18,00 in seconda convocazione in modalità on-line si è svolta l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione "CREA E DIMOSTRA" con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Adeguamento dello Statuto Sociale al D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117- nuovo Statuto
- Varie ed eventuali

Presenti i Soci: Elena Artini, Sara Barbagli, Barbara Bologni, Teresa Bonavita, Patrizia Borgogni, Anna Carciofali, Fiorella Cavicchioli, Anna Maria Fruchi, Monica Manfrin, Roberto Peruzzi, Carla Picchiotti, Ricci Celso, Ricci Lorenza, Rolla Silvana, Rosi Sabina.

Il Presidente, rilevato che l'Assemblea risulta regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in seconda convocazione passa alla trattazione dell'ord.d.g.
In primo luogo illustra la proposta di adeguamento dello Statuto Sociale alla normativa stabilita dal D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo Settore- e pertanto propone di adottare tutte le disposizioni stabilite da tale Codice.

Si procede alla lettura del nuovo Statuto.

Al termine di ampia discussione il Presidente mette in votazione il nuovo Statuto che viene approvato all'unanimità dei presenti e che viene allegato al presente verbale e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene inoltre incaricato di compiere tutte le attività necessarie per la registrazione dello Statuto.

Non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola la seduta termina alle ore 18,30.

Il Presidente
Anna Carciofali

Il Segretario
Lorenza Ricci

Anna Carciofali
Rob Ricci
Silvana Rolla
Patrizia Borgogni
Elena Artini
Fruchi Anna Maria

Rob Ricci
BBP
Silvana Rolla
Patrizia Borgogni
Monica Manfrin